

**RELAZIONE**

**CONCERNENTE L'ESITO DELLE VERIFICHE  
DEGLI EFFETTI SUL PIANO OCCUPAZIONALE  
DEGLI INTERVENTI ATTUATI A CARICO DEL  
FONDO A GESTIONE BILATERALE PER LA  
RIORGANIZZAZIONE ED IL RISANAMENTO  
DELLA SOCIETÀ FERROVIE DELLO STATO SPA**

**(Anno 2009)**

*(Articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449)*

*Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento*

**(VITO)**

*Predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

---

**Comunicata alla Presidenza il 21 settembre 2010**

---

PAGINA BIANCA



*Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA  
NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E  
STATISTICI  
Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario  
Divisione 2

M\_TRA-DIPT  
Dip. Trasporti Navigazione Sist.  
Inf. Stat.  
DIP-T\_DGTFE\_DI  
  
REGISTRO UFFICIALE -  
USCITA  
Prot: 0072526-09/09/2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per i Rapporti con il  
Parlamento  
→ Via del Corso, n. 184 LARGO CAIGI N. 19  
00186 ROMA

E, p.c. Gabinetto dell'On.le Ministro  
Piazza Porta Pia, 1  
ROMA

ALLEGATI: C.S. al I indirizzo

**OGGETTO:** *Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS (art. 59 comma 6 L. 27/12/1997 n. 449). Esercizio 2009.*

In relazione al Fondo in oggetto, ed ai fini di consentire gli adempimenti di legge, si fa presente quanto segue.

**IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- 1) L'art. 2 comma 28 della legge n. 662 del 1996 ha previsto —anche mediante la costituzione di appositi fondi— l'adozione di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. La disciplina di tali misure è deferita a uno o più decreti interministeriali (Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro del Tesoro, secondo le denominazioni all'epoca in vigore), da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2) Per favorire la riorganizzazione e il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario italiano, l'art. 59 comma 6 della legge indicata in oggetto ha previsto l'istituzione —con accordo collettivo— di un Fondo a gestione bilaterale.
- 3) La stessa disposizione sancisce inoltre che si proceda ad una verifica annuale degli effetti sul piano occupazionale derivanti dagli interventi attuati, e che sull'esito delle

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici*  
**DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO**  
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA  
Tel. 06 4158 3570 - fax 06 4158 3514  
dtt.dgtfe@mit.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DRP 0008292 A-2.35.4.23  
del 20/09/2010



5072513

verifiche il Governo riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23/6/2009 dispone che, per consentire al Governo di dare corso a tale prescrizione, il Comitato riferisca annualmente a questa Direzione Generale.

#### **ISTITUZIONE DEL FONDO**

- 4) Detto Fondo è stato istituito con Accordo collettivo sottoscritto il 21 maggio 1998 dalla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL TRASPORTI, FISAFS/CIS, SMA/CONFSAL della categoria trasporti. Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di costituzione il Fondo, tra l'altro, provvede:
- a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione professionale preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza e al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;
  - b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro;
  - c) all'erogazione di assegni straordinari di accompagnamento a pensione in favore dei lavoratori del comparto ammessi a fruirne ed ai versamenti della contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione previdenziale pensionistica.
- 5) Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un Comitato Amministratore composto pariteticamente da personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e delle Organizzazioni Sindacali di cui sopra si è detto.
- 6) L'Accordo di costituzione del Fondo prevedeva un contributo per il finanziamento delle prestazioni erogabili dal Fondo, a carico della società e dei singoli lavoratori da computare sulla massa retributiva di tutti i dipendenti -esclusi i dirigenti- con contratto a tempo indeterminato. Dal 1/1/2002 il contributo è stato ridotto e dal 1 luglio 2005 è stata sospesa la contribuzione al Fondo sia a carico delle Aziende del Gruppo interessate che dei lavoratori. Si precisa, al riguardo, che le Società del Gruppo FS interessate (al 2009) sono le seguenti:
- Ferrovie dello Stato S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato Holding S.r.l.);
  - Trenitalia S.p.A.;
  - Italferr S.p.A.;
  - Ferservizi S.p.A.;
  - R.F.I. S.p.A.
- 7) Per quanto agli atti di questa Direzione Generale, l'operatività del Fondo -i.e., l'erogazione di prestazioni- risulta non attivata a tutto il 2009.

#### **ATTIVITA' SVOLTA NEL 2009**

- 8) Il 15 maggio 2009 il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del CCNL delle attività ferroviarie, hanno stipulato un Accordo per adeguare la disciplina del Fondo al mutato contesto normativo ed alla mutata articolazione societaria ed organizzativa del Gruppo F.S.. L'Accordo è finalizzato ad individuare, secondo la

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici*

**DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO**

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Tel. 06 4158 3570 - fax 06 4158 3514

[dtf.dgtfe@mit.gov.it](mailto:dtf.dgtfe@mit.gov.it)


- relazione presentata dal Comitato amministratore, le soluzioni più idonee per consentire l'operatività delle prestazioni erogabili dal Fondo.
- 9) In tale contesto è stato previsto, in particolare, il trasferimento della gestione del Fondo all'INPS, il rinnovo del Comitato Amministratore del Fondo e la rimodulazione delle prestazioni erogate dallo stesso.
  - 10) Riguardo il primo aspetto (trasferimento del Fondo presso l'INPS), in esito ad approfondimenti e precisazioni effettuati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Istituto (con nota del 25/6/2010) ha rappresentato l'impossibilità di dare diretta ed immediata applicazione a tale prescrizione, in assenza di una specifica disposizione legislativa o del Decreto interministeriale citato al § 1). L'operatività delle prestazioni a carico del Fondo può invece essere pienamente garantita – secondo l'INPS- da un rapporto di *service* dell'Istituto verso il Fondo, da regolare con apposita convenzione INPS-FS.
  - 11) In esito a quanto sopra, l'INPS e F.S. S.p.A hanno quindi sottoscritto, in data 25/6/2010, una convenzione che garantisce ai lavoratori del settore ferroviario interessati l'erogazione, da parte dell'INPS, delle prestazioni ordinarie e straordinarie di competenza del Fondo. L'individuazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie a carico del Fondo è stabilita nell'allegato C all'Accordo programmatico del 15/5/2009.
  - 12) Il 20 agosto 2010 è pervenuta presso questa Direzione Generale la documentazione trasmessa dal Comitato amministratore del Fondo relativamente all'esercizio 2009. La relazione dà conto del processo sopra riepilogato ed evidenzia che durante il 2009 non sono state erogate prestazioni a carico del Fondo né ordinarie né straordinarie.
  - 13) Sotto il profilo finanziario, è da segnalare che il Fondo a gestione bilaterale accoglie le ritenute operate al personale con contratto ferroviario, i contributi a carico delle società del Gruppo F.S., nonché gli interessi maturati. Dagli atti risulta che a decorrere dal 1 luglio 2005 è stata sospesa la contribuzione, sia a carico dell'Azienda sia a carico dei lavoratori prevista a favore del Fondo.
  - 14) Riguardo al bilancio 2009, si rileva la corrispondenza dei dati del consuntivo del Fondo al 31/12/2009 con alcuni dati di sintesi pubblicati nel bilancio consolidato e nel bilancio di esercizio del 2009 del Gruppo Ferrovie dello Stato, oggetto di certificazione da parte della società Pricewaterhouse & Cooper, che ha svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A..
  - 15) Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e gli schemi utilizzati sono in linea con quelli previsti per la redazione del bilancio delle società. La relazione illustrativa al bilancio consuntivo e i dati contabili della gestione evidenziano un attivo, al 31/12/2009, pari a euro 128.596.180 (di cui 28.595.283 in conto interessi e euro 100.000.897 in conto capitale). I dati risultanti dal bilancio consuntivo 2008 evidenziavano un attivo pari a Euro 127.554.222 (di cui Euro 27.553.325 in conto interessi e Euro 100.000.897 in conto capitale).

\* \* \*

Evidenziato tutto quanto sopra, e al fine di consentire al Governo di riferire alle competenti Commissioni Parlamentari sull'esito delle verifiche di cui all'art. 59, comma 6 della legge 449 del 1997 si trasmette, in triplice copia, la documentazione inviata per il 2009 dal Comitato Amministratore del Fondo a gestione bilaterale.

Detta documentazione consiste in:

- a) deliberazioni del Comitato n. 2 (**ALL. 1**) e 3 (**ALL. 2**) del 30 luglio 2009
- b) relazione (**ALL. 3**) sull'attività svolta dal Fondo a gestione bilaterale, con acclusi 12 allegati nella stessa richiamati compreso il bilancio consuntivo del Fondo per il 2009.

Il Direttore Generale  
Dott. Massimo Provinciali  


Al. 1

**FONDO PER IL PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A  
SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE  
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

Deliberazione n. 2

Oggetto: Bilancio consuntivo per l'anno 2009.

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI  
POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER  
IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**


Seduta del 30 luglio 2010

- **Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;
  
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
  
- **Visto** il documento del bilancio consuntivo per l'anno 2009;

### DELIBERA

di approvare il bilancio consuntivo predisposto per l'anno 2009 per il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS e di trasmetterlo per i successivi adempimenti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché, per conoscenza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Segretario  
( Marco Fiorentini )  


Il Presidente  
( Claudio Guaitoli )  




Au. 2

**FONDO PER IL PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A  
SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL PERSONALE  
DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

Deliberazione n. 3

Oggetto: Relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 59, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e sull'attività svolta dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS..

**IL COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO PER IL PERSEGUIMENTO DI  
POLITICHE ATTIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER  
IL PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**


Seduta del 30 luglio 2010

- **Visto** il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia del 27 novembre 1997, n. 477, concernente il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni";
- **Visto** l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- **Visto** l'accordo, sottoscritto in data 17 novembre 1998, sulla costituzione e sulla disciplina dell'attività e del funzionamento degli Organi del Fondo a gestione bilaterale di cui al comma 6 dell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- **Visto** il D.M. 28 aprile 1999 n. 55-T con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS;

- **Visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 e successive modificazioni con cui è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del gruppo FS;
- **Vista** la Convenzione stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010, con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo;
- **Vista** la relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 59, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e sull'attività svolta dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS;

#### DELIBERA

di dare mandato al Presidente di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché, per conoscenza, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la presente deliberazione unitamente alla relazione in oggetto, completa di allegati, che costituisce parte integrante della deliberazione medesima.

Il Segretario  
( Marco Fiorentini )  


Il Presidente  
( Claudio Guaitoli )  


AU. 3

**FONDO PER IL PER IL PERSEGUIMENTO DI POLITICHE ATTIVE A  
SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE PER IL  
PERSONALE DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO FS**

**Oggetto:** Relazione sull'attuazione delle disposizioni dell'art. 59, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e sull'attività svolta dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione delle Società del Gruppo FS.

**Allegati: n. 12**

In relazione alle disposizioni dell'art. 59, comma 6, L. 27 dicembre 1997, n. 449, si illustra, di seguito, la situazione del Fondo a gestione bilaterale in oggetto, correlata all'approvazione del Bilancio 2009.

Il percorso negoziale avviato dalle Parti al fine di individuare le soluzioni più idonee per consentire l'operatività delle prestazioni erogabili dal Fondo, e più volte sospeso, è stato definitivamente riattivato nel 2009, giungendo alla definizione degli Accordi del 15 maggio 2009 contenenti la nuova regolamentazione del Fondo di cui sopra e la relativa procedura di accesso alle prestazioni.

Nell'ambito di una più ampia trattativa del Gruppo FS con le organizzazioni sindacali – volta a definire uno strumento idoneo a favorire il rilancio competitivo del Gruppo e la riorganizzazione del lavoro nel contesto della difficile congiuntura economica generale in atto, che ha pesanti ricadute anche sulla situazione produttiva del Gruppo – le Parti (Gruppo FS e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e OR.S.A. Ferrovie) hanno raggiunto un'intesa sulla individuazione del Fondo come strumento essenziale per la gestione delle ricadute sul piano occupazionale che potranno interessare le società del Gruppo a partire dall'anno corrente (Accordo programmatico del 15 maggio 2009 – *allegato 1*).

Prima della revisione della regolamentazione del Fondo, a partire dal luglio 2005, sulla base di un accordo tra le parti istitutive è stata sospesa la contribuzione ordinaria a carico dei lavoratori e delle società interessate.

Con l'accordo programmatico del 15 maggio 2009 sopra richiamato, risultando le risorse accantonate al 31 dicembre 2008 sufficienti a fronteggiare eventuali esigenze di intervento del Fondo stesso, è stata confermata la sospensione della contribuzione sia della quota a carico dell'azienda che della quota a carico dei lavoratori.

La situazione sopra descritta è rimasta immutata per tutto l'anno 2009, anno durante il quale non sono state erogate a carico del Fondo né prestazioni ordinarie né straordinarie.

Per poter rendere concretamente erogabili sia le prestazioni ordinarie che quelle straordinarie del Fondo, il 15 maggio 2009, come si è detto, le Parti hanno sottoscritto le modifiche e le integrazioni (Allegato C all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009 – *allegato 2*) all'accordo istitutivo del Fondo 21 maggio 1998, recepito con Decreto del Ministro dei

Trasporti e della Navigazione 54T del 21 maggio 1998, prevedendo tra l'altro il trasferimento della gestione del Fondo presso l'INPS, sia in analogia con quanto previsto per altri fondi di sostegno al reddito per l'erogazione delle prestazioni previste dall'art. 2, comma 28, della legge 662/1996, sia per realizzare la piena sinergia del Fondo di sostegno con la gestione pensionistica del personale dipendente dal Gruppo FS, tra cui sono compresi gli iscritti al "Fondo Speciale per il personale dipendente dalla F.S. S.p.A.", che dal 1° aprile 2000 è stato trasferito presso l'INPS.

Nella stessa data è stato definito il relativo "accordo di procedura", con il quale le parti hanno regolamentato le procedure negoziali propedeutiche all'accesso alle prestazioni del Fondo (v. Allegato D all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009 – *allegato 3*).

I predetti accordi sono stati poi trasmessi il 4 giugno 2009 a codesto Ministero e sono stati recepiti con Decreto del Ministro Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 (*allegato 4*) come modificato dal D.M. n. 816 dell'8 ottobre 2009 (*allegato 5*) e dal D.M. n. 283 del 12 maggio 2010 (*allegato 6*).

Con lettera del Direttore Generale dell'INPS del 30 luglio 2009 proc. 0007215 (*allegato 7*) indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione - sono state richieste indicazioni in merito alla presa in carico da parte dell'Istituto della gestione del Fondo ex art. 59, co. 6, Legge n. 449/1997, in particolare per quanto attiene gli aspetti gestionali dello stesso e le risorse sino ad oggi accantonate dal Fondo stesso.

Con risposta scritta, prot. n. 14/0004824 del 19 febbraio 2010 (*allegato 8*), la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 510 del 23 giugno 2009 citato e negli accordi collettivi tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni sindacali di categoria, ha indicato nella sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'INPS, il Gruppo Ferrovie dello Stato e codesto Ministero, lo strumento per definire le modalità relative alla presa in carico del Fondo da parte dell'Istituto, per regolare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate e per gestire il flusso della contribuzione e le modalità di erogazione delle prestazioni previste dal fondo stesso.

Nella successiva lettera del Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario prot. 43386 del 17 maggio 2010, (*allegato 9*) è stato esplicitato che, in linea con quanto affermato nel D.M. 510 del 23 giugno 2009, la definizione dell'apposita Convenzione tra INPS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato per le erogazioni delle prestazioni previste dal Fondo non necessitava di sottoscrizione da parte dello scrivente Dicastero.

Infine, la nota del Direttore Generale dell'INPS del 31 maggio 2010 prot. 0001935 (*allegato 10*) indirizzata a Ferrovie dello Stato S.p.A. ha precisato che, in relazione ad approfondimenti effettuati sui contenuti degli accordi del 15.5.2009, il Fondo non poteva essere trasferito presso l'INPS e la piena operatività delle prestazioni poteva essere comunque garantita da un rapporto di *service* dell'Istituto verso il Fondo da regolamentare con apposita Convenzione.

La Convenzione in parola, stipulata tra INPS e Gruppo FS in data 25 giugno 2010 (*allegato 11*) con la quale vengono disciplinati i rapporti relativi alla gestione del Fondo, è stata trasmessa a codesto Ministero in data 8 luglio 2010 con lettera Prot. DCRUO\A0011\P\2010\207.

Sul piano finanziario, i dati risultanti dal bilancio 2009 (*allegato 12*) evidenziano un attivo al 31 dicembre 2009 pari a Euro 128.596.180,42 (di cui Euro 28.595.238,37 in conto interessi e Euro 100.000.897,05 in conto capitale).

3.1

ACCORDO PROGRAMMATICO  
PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL GRUPPO FS

Il Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL delle Attività Ferroviarie, dopo aver convenuto in data 2.08.2007 le linee di sviluppo del Piano d'impresa 2007-2011, alla luce della grave situazione economica generale in corso hanno esaminato la situazione finanziaria, i livelli di produzione attuali e previsti per il 2009 nonché la situazione delle consistenze del personale delle Società del Gruppo ed hanno convenuto sulla necessità di sottoscrivere il presente accordo programmatico.

L'accordo è individuato quale strumento idoneo ad implementare ulteriormente i necessari recuperi di produttività che consentano di incrementare l'efficienza delle Società del Gruppo e di porre le premesse e le condizioni strutturali non solo per un consolidamento nel mercato, già competitivo, del trasporto delle merci e delle persone, ma anche per cogliere ogni opportunità di ulteriore sviluppo e per mantenere le caratteristiche di stabilità occupazionale dei propri addetti.

Le parti convengono di prevedere, fino alla fine del 2011 verifiche semestrali sull'idoneità delle soluzioni individuate e sullo stato di attuazione del presente accordo.

Le parti convengono di prevedere uno specifico incontro finalizzato ad esaminare eventuali ipotesi di evoluzione dell'assetto societario del Gruppo.

Le parti assumono altresì l'impegno di promuovere ogni utile intervento atto a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza e della prevenzione nelle imprese del Gruppo e tra i lavoratori, anche attraverso il potenziamento di progetti formativi ed informativi in materia di sicurezza del lavoro.


L'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione del lavoro, nonché della legislazione in materia rendono centrale il ruolo delle parti sociali nell'acquisizione di una più elevata consapevolezza delle problematiche correlate alla salute e sicurezza del lavoro.

In tale ottica il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali individuano quale obiettivo strategico la costante riduzione del numero degli eventi infortunistici e della loro gravità, da realizzare anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali in iniziative e progetti condivisi.

Le parti si impegnano ad implementare un sistema di relazioni finalizzato a realizzare iniziative e soluzioni operative che favoriscano la prevenzione degli infortuni e delle tecnopatie, contribuendo a diffondere la cultura della salute e della sicurezza nelle diverse realtà produttive del Gruppo FS, anche realizzando confronti di esperienze con analoghe o corrispondenti realtà produttive a livello nazionale ed europeo.

Con riferimento alle problematiche relative a RFI e a Trenitalia, le Parti hanno sottoscritto gli accordi rispettivamente in allegato A e B.

Hanno inoltre convenuto quanto segue:



Divisione Cargo: Le parti si danno atto del fatto che, per arginare le ricadute negative determinate dalla grave situazione di crisi economica in atto, occorre porre in essere un mix di azioni sia di carattere strutturale sia di carattere temporaneo allo scopo di poter cogliere rapidamente gli effetti positivi dell'inversione di tendenza quando questa si manifesterà. A tal fine convengono sulla necessità di riprendere e completare rapidamente gli incontri già avviati con Trenitalia per definire il quadro di riferimento necessario per l'avvio dei confronti territoriali.

Vendita e assistenza: Proseguiranno gli incontri finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività e di gestione del turnover.


Navigazione: Proseguiranno gli incontri, anche a livello territoriale, finalizzati alla riorganizzazione del settore con riferimento alle esigenze di maggiore produttività e di gestione del turnover.

Gruppo FS: le parti hanno individuato nel Fondo a gestione bilaterale, istituito in ambito FS con l'accordo del 21.5.1998 in applicazione della legge 662/1996 e 449/1997, uno strumento essenziale sia per la gestione delle eccedenze sia per il governo dell'imponente turnover atteso nel triennio 2009-2011. In tale logica hanno sottoscritto gli accordi, riportati negli allegati C - D, allo scopo di rendere concretamente erogabili le prestazioni previste, sia in via ordinaria sia straordinaria a carico del Fondo stesso.

Considerato che, in base ai dati risultanti dal bilancio 2008 del Fondo in corso di approvazione, risultano accantonate al 31.12.2008 risorse sufficienti a fronteggiare le eventuali esigenze di intervento ordinario come individuate dalla regolamentazione del Fondo stesso, si conferma la sospensione della contribuzione a carico delle aziende e dei lavoratori prevista all'art. 7, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo, di cui all'allegato C al presente accordo.

Le parti, alla luce dell'elevata età media degli addetti del Gruppo e della necessità di gestire contestualmente le ricadute occupazionali prodotte dalla tecnologia oltre che l'esigenza di ricambio generazionale e professionale, convengono sulla programmazione di un piano del lavoro 2009-2011.

In tale contesto, le parti ritengono opportuno attivare procedure di selezione allo scopo di costituire una specifica banca dati mirata, alla quale far riferimento per le prossime necessità di assunzioni. In relazione allo scenario produttivo generale delle società del Gruppo verranno previsti incontri a cadenza semestrale per monitorare l'andamento delle consistenze di personale; il primo di tali incontri è previsto entro la fine del mese di Maggio 2009.



Per quanto riguarda la richiesta delle OO.SS. di regolamentare l'accesso del personale in servizio sui treni ES City per gli spostamenti per recarsi al lavoro, l'azienda comunica che la questione verrà esaminata congiuntamente previa analisi del fenomeno per gli aspetti quantitativi e le relazioni interessate.

Con riferimento al Protocollo sottoscritto il 14 maggio u.s. presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in relazione all'avvio del Contratto Nazionale unico per la Mobilità, le parti stipulanti in attesa di avviare il confronto per il rinnovo del CCNL di settore delle Attività Ferroviarie, con il presente accordo hanno convenuto su un primo aggiornamento delle attuali norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale dei settori Macchina e Scorta delle Divisioni Passeggeri, come definite nel relativo verbale di accordo (all. I all'allegato B). Inoltre, convengono di avviare da subito la contrattazione per aggiornare le analoghe norme contrattuali che disciplinano il trattamento normativo ed economico del personale di Macchina della Divisione Cargo e del personale della Manutenzione dell'infrastruttura e dei rotabili, nonché per definire nuovi criteri e meccanismi che consentano di riconoscere, per la parte variabile del salario, il contributo dei lavoratori al raggiungimento degli obiettivi economici e di produttività.

Le parti condividono di attivare tale contrattazione dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo con l'obiettivo di definire gli accordi entro il giorno 30 giugno p.v.

Nell'ambito del rinnovo contrattuale le parti si impegnano a ridefinire la normativa degli equipaggi ed in particolare del personale di condotta, tenendo in considerazione le condizioni di concorrenza presenti sul mercato.

Nel corso del corrente anno le parti ricercheranno soluzioni relativamente al riconoscimento dei pregressi incrementi di produttività.

Roma, 15 maggio 2009

Per il Gruppo FS

Per le OO.SS.:

FILT/CGIL

FIT/CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

ORSA Ferrovie



3.2

## Allegato C

all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

**Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo  
per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e  
dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS**

Le Parti,


Considerando:

- l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- l'Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
- l'art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l'INPS e l'evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
- l'art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l'art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
- l'evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;

e premesso che:

- quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);
- le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all'accordo sull'adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
- tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
- il presente accordo insieme all'intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti

h



in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997, per l'emanazione di apposito decreto;

#### **convengono**

di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell'articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l'Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:

#### *Articolo 1*

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto ministeriale.

#### *Articolo 2*

##### **Costituzione del Fondo**

Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è istituito trasferito presso l'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS, al fine di regolare anche i flussi finanziari.

#### *Articolo 3*

##### **Finalità e destinatari del Fondo**

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

- a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

#### *Articolo 4*

##### **Amministrazione del Fondo**


Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.

Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto, e da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.



Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.

La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.

#### Articolo 5

#### Compiti del comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
- c) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 12;
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- e) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
- f) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 7, comma 3;
- g) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell'art. 7, comma 4;
- h) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
- i) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
- j) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- k) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### Articolo 6 Prestazioni

Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:

- a) in via ordinaria:  
al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
- b) in via ordinaria:  
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

- c) in via straordinaria:  
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale, ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

**Articolo 7**  
**Finanziamento**

1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
  - a) un contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.  
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.  
La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;
  - b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui all'articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento.
5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.

**Articolo 8**  
**Accesso alle prestazioni**

L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.

L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.

#### Articolo 9

#### Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell'orario di lavoro/part-time, avviene secondo criteri di precedenza e urnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell'arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d'Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.
6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 11, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.
8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al comma 11.
10. L'erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro/part-time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio della procedura di cui all'art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell'art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, del Premio di risultato, dell'indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.

h

Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.

Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell'assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.

12. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
13. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa.
14. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui sopra segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
15. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.

#### Articolo 10

##### Prestazioni straordinarie: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
  - a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
    - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
    - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
  - b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
    - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
    - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.

2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.  
I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11.

L'erogazione dell'assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.

4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.
6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all'art. 9, comma 11.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell'intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.  
Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

#### Articolo 11

##### Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell'intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

#### Articolo 12

##### Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

### Articolo 13

#### Contributi sindacali

I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS..

### Articolo 14

#### Durata del Fondo, operazioni di liquidazione

Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento.

All'atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.



Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

#### Art. 15

##### *Norme finali*

Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS.



Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l'assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.

#### Articolo 16

Nel caso di modifiche legislative per l'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Roma, 15 maggio 2009


Per il Gruppo FS


  
Per Federtrasporto 

Per le OO.SS.:


FILT/CGIL 

FIT/CISL 

UILTRASPORTI 

UGL Trasporti 

FAST Ferrovie 

ORSA Ferrovie 

3.3

Allegato D  
all'Accordo programmatico del 15 maggio 2009

### ACCORDO DI PROCEDURA

In applicazione dell'art. 9 "Fondo di sostegno al reddito" e tenuto conto dell'art. 2 "Sistema delle relazioni industriali", punto 4.2.1, lett. i), del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.04.2003 (di seguito indicato come Contratto aziendale), le Parti convengono in merito al seguente accordo di procedura, al fine di armonizzare e sviluppare coerentemente detta procedura di gestione delle ricadute occupazionali in rapporto alle prestazioni erogate dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (di seguito indicato come Fondo) di cui all'art. 59, comma 6, della L. 449/97, istituito con Accordo in data 21.5.1998 recepito con decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998, integrato e modificato dall'Accordo in data odierna (di seguito indicato come Accordo di integrazione e modifica del Fondo).

La procedura di cui al presente accordo deve essere preceduta dalle fasi relazionali previste dal sistema di relazioni industriali di cui al CCNL delle Attività Ferroviarie ed al Contratto aziendale del 16.4.2003.

L'attuazione ed il rispetto dei contenuti e delle fasi procedurali di seguito individuate in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione vigente in materia, costituiscono condizione necessaria per il raggiungimento dell'accordo sindacale che, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative definite nello stesso, consentirà l'accesso agli interventi del Fondo previsti nel presente accordo.


#### Presupposti

Le cause che giustificano l'attivazione della procedura e successivamente il ricorso alle prestazioni del Fondo, al termine del percorso relazionale contrattuale di cui al precedente 2° comma, sono individuate nelle seguenti circostanze:

- razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti;
- riduzione o trasformazione dell'attività o del lavoro finalizzati a migliorare l'efficienza produttiva e la qualità della produzione;
- cessazione delle attività.

#### Campo di applicazione

Il presente accordo si applica alle società del Gruppo FS che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto aziendale del 16.4.2003 le quali intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive nell'ambito territoriale di una stessa provincia o regione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

**Comunicazione**

1. L'azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, fornisce alle segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed alle R.S.U. interessate specifica formale comunicazione scritta avente ad oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali, ed in particolare:
  - i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
  - il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;
  - i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le conseguenti ricadute occupazionali.

La comunicazione di cui sopra sarà inviata contestualmente anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo.

Qualora il progetto aziendale riguardi più unità produttive presenti in più ambiti territoriali regionali, la procedura di cui al successivo punto 2 sarà preceduta da un incontro a livello nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente accordo, nell'ambito del quale verranno esaminate possibili soluzioni.

Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla sua attivazione e, al termine della stessa, verrà attivata la procedura di livello territoriale di cui al successivo punto 2.

2. A richiesta degli organismi sindacali che ricevono la comunicazione di cui al 1° capoverso del precedente punto 1, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione stessa si aprirà una fase di confronto. Tale confronto dovrà concludersi entro i successivi 45 giorni.
3. Contestualmente all'apertura della procedura di cui al punto precedente, l'azienda provvede formalmente a comunicare al Comitato Amministratore del Fondo l'attivazione della stessa.

Copia della comunicazione di cui sopra deve essere contestualmente inviata alla Direzione provinciale del lavoro.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are initials that appear to be 'FCC'. On the right, there are several more signatures, some of which are more stylized and less legible than the others.

*Confronto sindacale*

4. Il confronto di cui al precedente punto 2 avrà lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e la possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa azienda o tra aziende diverse nel caso di riorganizzazioni e/o ristrutturazioni le cui ricadute occupazionali coinvolgano più società del Gruppo.

In tale ultimo caso, la partecipazione al confronto sarà estesa alle aziende e alle RSU interessate.

5. Al termine della procedura di cui al precedente punto 2, l'azienda darà comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro sul risultato del confronto e, nel caso non sia stato raggiunto un accordo complessivo, sui motivi dell'esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.


Il direttore della Direzione provinciale del lavoro convoca le Parti al fine di un ulteriore esame delle materie oggetto del confronto, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Direzione provinciale del lavoro della comunicazione dell'azienda prevista al precedente comma.

Nei casi in cui il progetto aziendale di cui al precedente punto 1 che prevede eccedenze di personale riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al precedente comma spetta rispettivamente al direttore della Direzione regionale del lavoro ovvero al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste al punto 3 ed al 1° comma del presente punto 5.

Esperate tutte le fasi della presente procedura, nel caso non venga raggiunto un accordo complessivo, l'intesa si intenderà riferita, sulla base delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, ad una quantità di personale eccedentario pari al 30% delle esigenze di riduzione di personale dichiarate nel progetto aziendale con la comunicazione di cui al precedente punto 1. In tali casi l'azienda potrà utilizzare esclusivamente gli strumenti di gestione delle eccedenze su base volontaria di cui al successivo punto 7 e, quindi, non potrà utilizzare gli strumenti obbligatori per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui al successivo punto 8.

6. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla suddetta procedura sia inferiore a 10, i termini di cui ai punti 2 e 5 sono ridotti alla metà.

*Gestione delle eccedenze*



7. Qualora nel corso della procedura di cui ai precedenti punti 2, 4, 5 e 6 venga raggiunto l'accordo complessivo, per gestire le eccedenze di personale verranno adottati, in via prioritaria, programmi di gestione e riconversione delle risorse umane, attraverso i seguenti strumenti, da attivare su base volontaria:


- a) utilizzo di tipologie contrattuali che consentano una gestione flessibile del rapporto di lavoro, nell'ambito degli istituti previsti dal CCNL;
- b) processi di mobilità professionale e/o geografica anche attraverso la riqualificazione professionale, entro i limiti specificati dagli accordi;
- c) accesso alle prestazioni straordinarie del personale che nell'arco dei 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiunga i requisiti previsti,

utilizzando:

- per le tipologie di cui alle precedenti lettere a) e b), le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettere a) e b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui rispettivamente ai successivi punti 9.3 e 9.4;
- per la tipologia di cui alla precedente lettera c), le prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2.

8. Qualora, a seguito dell'accordo complessivo, le azioni per l'accesso su base volontaria alle prestazioni del Fondo di cui al precedente punto 7 non consentano di superare le problematiche occupazionali, per le ulteriori situazioni di eccedenza si adotteranno gli strumenti che seguono, secondo la successione di priorità indicata:

- a) riconversione/riqualificazione professionale, anche interaziendale, con i criteri di cui al successivo punto 9.3, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro del personale che risulti in possesso dei requisiti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria, con i criteri di cui al successivo punto 9.1;
- c) collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6, lettera c) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di cui al successivo punto 9.2 ;
- d) riduzioni di orario/part-time con i criteri di cui al successivo punto 9.4, utilizzando le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo, con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art.40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.



*Criteri di scelta convenzionali*

9. Esperita la procedura di cui ai precedenti punti e raggiunto l'accordo complessivo, le Parti, nell'intento comune di ridurre e attenuare le conseguenze sul piano sociale derivanti dall'attuazione del citato processo di riorganizzazione e ristrutturazione, convengono che l'individuazione dei lavoratori in esubero, destinatari delle azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, avvenga con i seguenti criteri di priorità:

9.1 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo e che al tempo della sottoscrizione dell'accordo medesimo hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori. Nei confronti di tali lavoratori si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro e si adotterà per la scelta, qualora necessario, il criterio della maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia.


Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.2 lavoratori in possesso dei requisiti professionali indicati dall'accordo che, nell'arco di 48 mesi dalla data di accesso al Fondo, comprensivi del periodo per raggiungere la prima finestra utile per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi), raggiungano i requisiti previsti. Per tali lavoratori la collocazione nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 6 lettera c) dell'accordo istitutivo del Fondo e l'ordine di priorità sarà determinato dalla maggiore anzianità contributiva posseduta e, a parità di condizioni, dalla maggiore prossimità al raggiungimento del primo tra i requisiti previsti per ottenere l'erogazione della prestazione pensionistica obbligatoria (età e/o contributi).

Ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si darà prevalenza, in via preliminare, al criterio della volontarietà e, a parità di condizioni, si terrà conto dei minori carichi di famiglia;

9.3 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera a) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori, saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 8 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie;

9.4 lavoratori in possesso dei requisiti professionali individuati dall'accordo che possono fruire delle prestazioni ordinarie di cui all'art 6 lettera b) dell'Accordo di integrazione e modifica del Fondo. Questi lavoratori,

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are scattered across the width of the page, with some appearing to be initials and others more complete names or marks.

saranno individuati con i criteri di priorità di cui al punto 6 dell'art. 40 del vigente CCNL delle Attività Ferroviarie.



- 9.5 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto ai punti 9.1 e 9.2 il personale, su richiesta dell'azienda all'atto dell'apertura delle procedure previste dal presente accordo, dovrà portare a conoscenza della stessa gli elementi utili alla definizione della posizione contributiva individuale rilevabile da apposita certificazione (estratto conto contributivo) rilasciata dal competente ente o gestione previdenziale.


L'azienda, nei casi di cui al punto 7, lettera c) e al punto 8, lettere b) e c), ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro dei lavoratori eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.

Contestualmente, l'elenco dei lavoratori di cui sopra, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui al precedente punto 9, deve essere comunicato per iscritto alla Direzione regionale del lavoro, alla Commissione regionale tripartita ed alle OO.SS. di categoria firmatarie del presente accordo.

10. Le azioni di cui ai precedenti punti 7 e 8 dovranno essere attivate entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale. Decorso il predetto termine, qualora le azioni in questione non siano state attivate, l'accordo si riterrà non più valido.
11. Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi di cui all'ultimo comma del precedente punto 5, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore relative al diritto di precedenza dei medesimi nel caso l'azienda, nell'ambito territoriale di operatività dell'accordo sindacale sulla riduzione di personale, decida nuove assunzioni nelle stesse figure professionali e nelle medesime mansioni dei lavoratori dichiarati in esubero.
12. Il presente accordo sostituisce integralmente i precedenti accordi di procedura del 21.5.1998 e del 23.11.1999.

Roma, 15 maggio 2009





*Al Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*

- VISTO l'articolo 1, comma 13, lettera e) della legge 24 dicembre 1993, n.537, concernente le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- VISTO l'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.449, che prevede interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario nonché l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.662, mediante accordo collettivo;
- VISTO l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A., approvato con D.M. 31 ottobre 2000, n.138-T;
- VISTO l'accordo in data 21 maggio 1998, tra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'Accordo di "procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate, successivamente modificato ed integrato dalle parti con accordo in data 23 novembre 2009;
- VISTO il D.M. 21 maggio 1998, n.54-T con il quale sono stati approvati gli accordi di cui sopra e sono stati definiti i termini della verifica degli effetti sul piano occupazionale delle misure e degli interventi adottati;
- VISTO il DM 28 aprile 1999, n.55-T con il quale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n.449 del 1997;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 59, comma 6 della legge n.449 del 1997, il Governo deve riferire alle competenti Commissioni parlamentari



	sull'esito delle verifiche periodiche degli effetti degli interventi attuati a carico del Fondo;
RIELENUTO	che tale compito possa allo stato rientrare nei poteri di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more di una rivisitazione delle competenze derivante dal prossimo trasferimento del Fondo a gestione bilaterale presso l'Inps;
VISTO	l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n.488, che ha disposto l'istituzione del Fondo speciale per il personale delle ferrovie dello Stato presso l'Inps e la successiva evoluzione della legislazione in materia di previdenza obbligatoria;
TENUTO CONTO	della evoluzione societaria di Ferrovie dello Stato S.p.A. che ha portato all'attuale assetto del Gruppo FS;
VISTI	gli accordi in data 30 aprile 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni sindacali stipulanti, con i quali è stato integrato e modificato l'Accordo del 21 maggio 1998 istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS ed è stato definito un nuovo accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale, in sostituzione dei precedenti accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999;
CONSIDERATO	che l'accordo in data 30 aprile 2009, prevede all'articolo 4 la costituzione di un Comitato amministratore del Fondo;
VISTO	il D.M. 27 novembre 1997, n.477 recante il regolamento in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;
VISTA	la nota n.FS-AD/A00113P\2009\298 in data 4 giugno 2009 con la quale l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. comunica i nominativi dei componenti il Comitato Amministratore per metà

designati dalle Società del Gruppo FS e per metà dalle Organizzazioni sindacali;

RIESENTITO di dover procedere alla costituzione del Comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n.449 del 1997

## DECRETA

## Art. 1.

Gli interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e le misure per il perseguimento di politiche attive e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, a carico del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n.449 del 1997, sono attuati con i criteri e le modalità previste dagli accordi collettivi di cui in premessa, tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni sindacali stipulanti.

## Art. 2.

E' costituito il Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive e per il sostegno al reddito per il personale in eccedenza, a carico del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n.449 del 1997, di cui fanno parte:

Per le Società del Gruppo FS:

Dott. Claudio Guaitoli  
Responsabile Previdenza ed Assistenza  
Relazioni industriali e politiche del lavoro  
Ferrovie dello Stato S.p.A.

Dott.ssa Rosj Catalano  
Responsabile fiscale capogruppo e consolidati  
Direzione centrale amministrazione, bilancio e fiscale

Ferrovie dello Stato S.p.A.

Dott. Nicola Barbato

Responsabile pianificazione, dimensionamento e costo del lavoro

Direzione personale e organizzazione

Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Dott. Luigi Berardi

Responsabile amministrazione personale Tirrenica sud

Relazioni industriali, pianificazione e processi amministrativi

Direzione risorse umane e organizzazione

Trenitalia S.p.A.

Dott. Claudio De Meis

Responsabile gestione del personale

Personale e organizzazione

Ferservizi S.p.A.

Sig. Mario Macera

Responsabile amministrazione

Risorse umane

Italferr S.p.A.

Per le Organizzazioni sindacali stipulanti

FI, I-CGIL

Sig. Luciano Maggi, nato a Pontassieve (FI) il 26 maggio 1950

FIT-CISL

Sig. Gaetano Riccio, nato a Napoli il 24 settembre 1960

UILTRASPORTI

Sig. Salvatore Ottonelli, nato a Roma il 20 novembre 1955

UGL Trasporti

Sig. Franco Alicino, nato a Roma il 6 gennaio 1959

FAST Ferrovie

Sig. Agostino Apadula, nato a Santa Severina (KR) il 7 dicembre 1949

ORSA Ferrovie

Dott. Marco Mariani, nato a Roma il 3 dicembre 1958

L'espletamento dell'incarico di componente del Comitato amministratore del Fondo è a titolo gratuito.

Art. 3

Al fine di consentire al Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull'esito delle verifiche di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n.449 del 1997, il Comitato riferisce entro il 31 dicembre 2009 e successivamente entro il 31 dicembre degli anni successivi, per tutta la durata del Fondo alla Direzione generale per il trasporto ferroviario, istituita ai sensi del D.P.R. 3 dicembre 2008, n.211.

L. MINISTRO  
Sott. Altero Matteoli



3.5

MODULARIO  
L.P.C./105M. INF-GABINETTO  
Ufficio Diretta Collaborazione Ministro  
  
REG. DECRETI  
Prot. 0000816-08/10/2009  
REGISTRAZIONE

*Il Ministro  
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Visto l'articolo 1, comma 13, lettera e) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

Visto l'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante accordo collettivo;

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138T del 31/10/2000, recante la concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visto l'accordo del 21 maggio 1998, tra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'Accordo di "procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate, successivamente modificato ed integrato con accordo del 23 novembre 1999;

Visto il D.M. 21 maggio 1998, n. 54T con il quale è stato recepito l'accordo del 21 maggio 1998 sopraindicato;

Visto il D.M. 28 aprile 1999, n. 55T con il quale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A.,

Vista la nota prot. n. FS-AD/A0011/P/2009/298 del 4/6/2009 con la quale l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato s.p.A. ha comunicato i nominativi dei componenti del Comitato Amministratore del fondo a gestione bilaterale, per metà designati dalle società del Gruppo F.S. e per metà dalle Organizzazioni Sindacali;

Vista la nota prot. n. 47/09/MDG/lc del 22/6/2009, con la quale la Segreteria nazionale della UIL Trasporti ha comunicato, al Gruppo F.S., la sostituzione del signor Salvatore Ottonelli con il signor Mauro di Giovanni nel Comitato Amministratore del Fondo;

Vista la nota prot. n. FS-DCRU/A0011/P/2009/0000/133 del 22/6/2009, con la quale la società Ferrovie dello Stato s.p.A. ha comunicato la sostituzione del signor Salvatore Ottonelli con il signor Mauro di Giovanni nel Comitato Amministratore del Fondo;

Vista la nota prot. n. FS-DCRU/A0011/P/2009/0000/148 del 1/7/2009, con la quale la società Ferrovie dello Stato s.p.A. ha segnalato che nel D.M. n. 510 del 23/06/2009 è stata erroneamente indicata la data del 30 aprile 2009, come data di sottoscrizione degli accordi sindacali sulla costituzione del fondo, anzichè quella del 15 maggio 2009;

Visto il D.M. 23 giugno 2009, n. 510 con il quale è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del componente della UIL Trasporti nel Comitato Amministratore;

Ritenuto altresì opportuno di apportare alcune rettifiche al D.M. n. 510, sulla corretta data di alcuni accordi tra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le organizzazioni sindacali stipulanti:

#### DECRETA

##### Art. 1


Il Decreto Ministeriale n. 510 del 23/06/2009 viene così modificato:

- 1) Alla pagina 1, la data 23 novembre 2009 è sostituita dalla data 23 novembre 1999;
- 2) Alla pagina 2 la data 30 aprile 2009, riportata due volte, è sostituita dalla data 15 maggio 2009;

##### Art. 2

Il signor Salvatore Ottonelli, nato a Roma il 20 novembre 1955, è sostituito dal signor Mauro Di Giovanni, nato a Roma il 12 febbraio 1953;

IL MINISTRO



3.6

*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**VISTO** l'articolo 1, comma 13, lettera e) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A.;

**VISTO** l'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante accordo collettivo;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138/T del 31/10/2000, recante la concessione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

**VISTO** l'accordo del 21 maggio 1998, tra le Ferrovie dello Stato S.p.A. e le Organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A. nonché l'Accordo di "procedura" concluso in pari data fra le parti suindicate, successivamente modificato ed integrato con accordo del 23 novembre 1999;

**VISTO** il D.M. 21 maggio 1998, n. 54/T con il quale è stato recepito l'accordo del 21 maggio 1998 sopraindicato;

**VISTO** il D.M. 28 aprile 1999, n. 55/T con il quale è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997;

**VISTO** il D.M. 23 giugno 2009, n. 510 con il quale, a seguito degli Accordi del 30 aprile 2009 modificativi degli Accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999 sopra citati, è stato costituito il Comitato Amministratore del Fondo di cui all'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

**VISTO** il D.M. 8 ottobre 2009 n. 816, che modifica il D.M. 23 giugno 2009, n. 510 di cui al punto precedente;

Ferrovie dello Stato  
UA 14/5/2010  
FS-DCRUOVA0011VA\2010\0000  
817

**VISTA** la nota prot. n. FS-DCRUO/A0011/P/2010/0000051 del 18/2/2010, con la quale la società Ferrovie dello Stato S.p.A. ha informato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti della lettera in data 16/2/2010 con cui la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti-CGIL (FILT-CGIL) ha comunicato la sostituzione del signor Luciano Maggi, deceduto il 5 febbraio 2010, con il signor Gabriele Cerratti, nato ad Avezzano il 22 giugno 1961, nel Comitato Amministratore del Fondo;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere alla designazione del sig. Gabriele Cerratti quale componente per la FILT - CGIL in luogo del sig. Luciano Maggi;

#### DECRETA

##### Art. 1

1. Il signor Gabriele Cerratti, nato ad Avezzano il 22 giugno 1961, è designato quale componente del Comitato Amministratore del Fondo di cui alle premesse, in sostituzione del signor Luciano Maggi, nato a Pontassieve (Fi) il 26 maggio 1950 e deceduto in data 5 febbraio 2010.

  
IL MINISTRO


↑  
?  
1



**Sostituzione componenti del COMITATO AMMINISTRATORE del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui al DM 23.6.2009, n. 510 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**Componenti in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali**


Sig. Gabriele CERRATTI (in sostituzione del Sig. Luciano Maggi)  
Segreteria Nazionale FILT/CGIL  
Via G.B. Morgagni, 27  
00161 Roma  
Tel. 06.44076422  
Cell. 335.1232340  
Fax 06.44076435  
Mail: [sindacale1@filtcgil.it](mailto:sindacale1@filtcgil.it)



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Direttore generale



Al Ministero del Lavoro,  
della Salute e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale Ammortizzatori Sociali  
e incentivi all'occupazione  
c.a. Direttore dr.ssa Matilde Mancini  
Via Fornovo n. 8  
00192 ROMA

Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui all'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997.

Con la nota allegata del 25 giugno u.s. - inviata per conoscenza anche a codesto Ministero - le Ferrovie dello Stato hanno trasmesso il Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23.06.2009, in recepimento degli accordi sindacali del 15.05.2009 con il quale è stato nominato il Comitato Amministratore del Fondo, indicato in oggetto.

All'articolo 2, All. C, del predetto Accordo sottoscritto dalle Ferrovie dello Stato e dalle Organizzazioni sindacali, è previsto il trasferimento di detto Fondo presso l'Istituto.

Trattandosi di un Fondo che, pur essendo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, persegue le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si prega codesto Dicastero di voler fornire le indicazioni procedurali necessarie ai fini dell'effettiva presa in carico del Fondo da parte dell'INPS, con particolare riferimento a tutti gli aspetti gestionali compreso quello relativo alle risorse accantonate fino ad oggi dal Fondo stesso.

Si assicura, fin da ora, la più ampia disponibilità e collaborazione in merito.

Vittorio Crecco

m\_lps.14.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO.PARTENZA.0004824.19-02-2010

3.8



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.G.  
Divisione IV  
Tel. 06.46835099 - Fax 06.46834084

All'INPS  
c.a. Direttore Generale  
dott. Mauro Nori

e p.c.

Al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  
Direzione Generale per il trasporto ferroviario

Alle Ferrovie dello Stato  
Direzione Centrale risorse umane e organizzazione  
c.a. dott. Domenico Braccialarghe

**Oggetto: Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, di cui all'articolo 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997**

Si riscontra la nota Inps n. 7215 del 30 luglio 2009, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alle indicazioni procedurali necessarie ai fini dell'effettiva presa in carico del Fondo indicato in oggetto da parte dell'Inps.

Al riguardo, acquisito anche il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si fa presente che il trasferimento del Fondo in questione presso l'INPS può essere disciplinato attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'Inps, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato, che - nel rispetto di quanto previsto nel D.M. n. 510 del 23 giugno 2009 e negli accordi collettivi tra Ferrovie dello Stato e OO.SS. di categoria di cui al medesimo D.M. - regoli le modalità di presa in carico del Fondo da parte dell'Inps e i relativi aspetti gestionali. In particolare, tramite le convenzioni, potranno essere regolati, da un lato, il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate e, dall'altro, la correttezza del flusso della contribuzione e delle prestazioni previste dal Fondo stesso.

Codesto Istituto è invitato a trasmettere le convenzioni stipulate e a riferire alla scrivente - con cadenza semestrale - sull'applicazione delle convenzioni medesime.

Il Direttore Generale  
(Matilde Mancini)

uej

39



*Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti*  
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
 SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
 Direzione Generale per il trasporto ferroviario

DIV. 2



All'Inps  
 c.a. Direttore Generale  
 Dr. Mauro Nori  
 Via Ciro il Grande, 21  
 00144 ROMA

Alle Ferrovie dello Stato Spa  
 Direzione Centrale Risorse Umane  
 e Organizzazione  
 c.a. Dr. Domenico Braccialarghe  
 Piazza della Croce Rossa, 1  
 00161 ROMA

E p.c.: Al Ministero del Lavoro e delle  
 Politiche Sociali  
 D.G. Ammortizzatori Sociali  
 c.a. Dr.ssa Matilde Mancini  
 Via Fornivo, 8  
 00192 ROMA

**OGGETTO:** Convenzione INPS/Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa.

Si fa riferimento alla lettera della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 che, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 510 del 23 giugno 2009 e negli accordi collettivi tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni sindacali di categoria, prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per definire le modalità relative alla presa in carico del Fondo da parte dell'Istituto, per regolare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate e per gestire il flusso della contribuzione e delle prestazioni previste dal Fondo stesso.

Il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 59, co. 6, 2ª parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 -che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO  
FERROVIARIO - DIVISIONE 2  
VIA G. CARACI, 36 - 00157 ROMA  
TEL. 06 4158 3570 - FAX 06 4158 3514**

---

ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende sprovviste del sistema di ammortizzatori sociali-, risulta attualmente costituito presso Ferrovie dello Stato Spa, in attesa del suo trasferimento presso l'Inps.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto ed in linea con quanto affermato nel D.M. 510 del 23 giugno 2009, la definizione di apposita Convenzione tra l'INPS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo non necessita di sottoscrizione da parte dello scrivente Dicastero, cui tuttavia si prega voler inviare copia della stessa una volta definita.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale  
Dott. Massimo Provinciali  
*Massimo Provinciali*

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direttore generale

PIU (DPR n. 448/2000 e s.m. e i.)



Alle Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Direzione Centrale Risorse Umane e  
Organizzazione  
Piazza della Croce Rossa, 1  
00161 ROMA

Oggetto: Convenzione INPS/Gruppo FS per la gestione del Fondo bilaterale di sostegno al reddito e per l'occupazione dei lavoratori dipendenti dalle Società del Gruppo FS di cui al DM 510T del 23.6.2009.

Con riferimento al "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS", costituito ex art. 59, comma 6, della legge n.449 del 27 dicembre 1997, ed alla successiva corrispondenza con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle modalità di gestione del Fondo da parte INPS, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti sui contenuti degli accordi del 15.5.2009 recepiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510T del 23.6.2009, regolanti l'attività del Fondo.

Al riguardo, verificata l'assenza di una specifica disposizione legislativa in ordine al trasferimento presso l'INPS della gestione del Fondo ovvero del decreto interministeriale di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23.12.1996 n. 662, si ritiene non possa trovare immediata e diretta applicazione la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, dell'Accordo collettivo del 15.5.2009, che prevede il trasferimento del Fondo presso l'INPS.

Peraltra, ed in linea con le indicazioni del Ministero del Lavoro, la piena operatività delle prestazioni a carico del Fondo in oggetto secondo le previsioni contenute negli accordi collettivi del 15.5.2009, recepiti dal DM 510T del 23.6.2009 e successive modifiche ed integrazioni, può essere pienamente garantita - nel rispetto della disciplina di legge in materia - da un rapporto di service dell'Istituto verso il Fondo da regolamentare con apposita Convenzione tra INPS e Gruppo FS per la gestione del Fondo in oggetto.

Tenuto conto di quanto sopra deve necessariamente essere precisato che in detta Convenzione non potranno trovare applicazione le indicazioni contenute nel citato Accordo collettivo e relative a:

Art. 4 (Amministrazione del Fondo):

"...partecipa alle riunioni del Comitato Amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo".

Art. 5, lettera "a" (Compiti del Comitato amministratore del Fondo):

"...sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione".


Art. 15 (Norme finali):

"In relazione al trasferimento presso l'INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l'INPS".

Tutto ciò premesso, al fine di definire i termini della già citata Convenzione, si trasmette il testo elaborato dall'Istituto.

Distinti saluti.

Mauro Nori



3.11  
PIU (DPR n.445/2000 e s.m. e i.) 12:45U-2

INPS.0022.25/06/2010.0001213

Alle Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Piazza della Croce Rossa n. 1  
**Roma**

**Oggetto:** Convenzione INPS/Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive al sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS.

Al fine di dare seguito alle attività previste nella Convenzione indicata in oggetto, in allegato, si trasmette la stessa opportunamente firmata dal Presidente dell'Istituto.

Cordiali saluti

Rocco Terracciano  
Direttore Centrale Vicario

Per incarico

FEDERTRASPORTO pu GRUPPO FS  
Roma 25-6-2010 ore 12.50

00144 Roma  
via Ciro il Grande, 21  
tel 06 5905 3456  
fax 06 5905 3381

Ferrovie dello Stato  
UA 25/6/2010  
FS-DCRUOVA0011VA\2010\00  
771




Alle Ferrovie dello Stato S.p.A.  
Piazza della Croce Rossa n. 1  
**Roma**

**Oggetto:** Convenzione INPS/Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive al sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle società del Gruppo FS.

Al fine di dare seguito alle attività previste nella Convenzione indicata in oggetto, in allegato, si trasmette la stessa opportunamente firmata dal Presidente dell'Istituto.

Cordiali saluti

Rocco Terracciano  
Direttore Centrale Vicario





**CONVENZIONE**  
**INPS - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO**  
per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo per il perseguimento di  
politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle  
Società del Gruppo FS

Addì 25 giugno 2010

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, Codice Fiscale 80078750587, in prosieguo denominato INPS, nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Antonio Mastrapasqua

e

Ferrovie dello Stato Spa, anche in rappresentanza delle Società del Gruppo FS Trenitalia Spa, RFI Spa, Italferr Spa, Ferservizi Spa e FS Sistemi Urbani Srl, nonché della Società TLN Srl, per il personale *ex* Trenitalia trasferito alla medesima con procedura *ex art.* 2112 c.c. ed Accordo sindacale in data 11 novembre 2009, nella persona del Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione Dott. Domenico Braccialarghe, che agisce nel presente atto anche per conto delle proprie Società controllate, giusta procura n. repertorio 73321/16868, registrata il 30/05/2008 e rilasciata da Paolo Castellini, notaio in Roma

**Premesso che:**

- l'art. 1, co. 13, lettera e), della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 dispone che l'attività di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato S.p.A. è esercitata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);

- l'art. 59, co. 6, 2° parte, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione ed il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
- il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 54T del 21 maggio 1998 ha recepito l'Accordo sindacale del 21 maggio 1998 ed in particolare l'art. 3 del suddetto Accordo che prevede l'istituzione del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato Spa, con separata gestione contabile, presso il Fondo Pensioni del personale di Ferrovie dello Stato Spa;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, come modificato dal D.M. n. 816 dell'8 ottobre 2009 e dal D.M. n. 268 del 12 maggio 2010, ha recepito gli Accordi del 15 maggio 2009 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria stipulanti, con i quali è stato integrato e modificato l'Accordo del 21 maggio 1998 istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS (allegato C) ed è stato definito un nuovo accordo di procedura per la gestione delle eccedenze di personale (allegato D), nelle Società interessate dalle prestazioni del Fondo, in sostituzione dei precedenti Accordi del 21 maggio 1998 e del 23 novembre 1999.

**Considerato che:**



- l'operatività del Fondo per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato è garantito da contributi a carico sia del datore di lavoro sia dei lavoratori per l'erogazione di prestazioni ordinarie, nonché da contributi a totale carico del datore di lavoro per l'erogazione di prestazioni straordinarie;
- l'amministrazione del Fondo è assicurata da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti del Gruppo FS e delle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto gli accordi del 15 maggio 2009 (allegati C e D), già nominati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 giugno 2009 n. 510 e successive modifiche.

**Vista:**

- la nota del Direttore Generale dell'INPS del 30 luglio 2009 prot. 0007215 indirizzata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e incentivi all'occupazione - con cui sono state richieste indicazioni in merito alla presa in carico da parte dell'Istituto della gestione del Fondo *ex art. 59, co. 6, Legge n. 449/1997*, che persegue le finalità di cui all'art. 2, co. 28, della Legge n. 662/1996, in particolare per quanto attiene gli aspetti gestionali dello stesso e le risorse sino ad oggi accantonate dal Fondo stesso;
- la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 14/0004824 del 18 febbraio 2010 che, nel rispetto di quanto previsto nel D.M. 510 del 23 giugno 2009 citato e negli accordi collettivi tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali di categoria, prevede la sottoscrizione di apposite convenzioni tra l'INPS e il Gruppo Ferrovie dello Stato per regolamentare il passaggio delle risorse del Fondo già accantonate necessarie all'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo stesso e gli aspetti gestionali idonei a garantire la correttezza del flusso della contribuzione e delle prestazioni;



- la lettera prot. 43386 del 17 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario, esplicita che, in linea con quanto affermato nel D.M. 510 del 23 giugno 2009, la definizione di apposita Convenzione tra l'INPS ed il Gruppo Ferrovie dello Stato per l'erogazione delle prestazioni previste dal Fondo non necessita di sottoscrizione da parte dello stesso Dicastero, cui la Convenzione una volta definita dovrà essere notificata;
- la lettera prot. n. 0064.31/05/2010.0001935 del 31 maggio 2010 con la quale il Direttore Generale dell'INPS, nel rappresentare l'assenza di una specifica disposizione legislativa in ordine al trasferimento presso l'Istituto della gestione del Fondo ovvero del decreto interministeriale di cui all'art. 2, co. 28, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, prevede che la piena operatività delle prestazioni a carico del Fondo in oggetto secondo le previsioni contenute negli accordi collettivi del 15 maggio 2009, recepiti dal D.M. 510T del 23 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni, possa essere garantita - nel rispetto della disciplina di legge in materia - mediante un rapporto di service dell'Istituto verso il Fondo da regolamentare con apposita Convenzione tra INPS e Gruppo FS per la gestione del Fondo in oggetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 - Oggetto della Convenzione**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
2. Con la presente Convenzione le Parti individuano le modalità per l'erogazione, da parte del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS - d'ora in poi Fondo - nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, degli interventi previsti nell'allegato C - d'ora in poi "Regolamento di funzionamento del Fondo" - all'Accordo del 15 maggio



2009 e individuati secondo le procedure sindacali definite nell'allegato D al medesimo Accordo.

3. Le prestazioni a favore dei lavoratori interessati sono determinate secondo i criteri e le misure previste dal suddetto Regolamento di funzionamento del Fondo.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione si regolamentano le sole modalità per l'erogazione da parte dell'INPS delle prestazioni ordinarie e straordinarie, a carico del Fondo, a favore dei lavoratori interessati.

#### **Art. 2 - Comitato Amministratore del Fondo**

1. Il Comitato Amministratore, i cui componenti sono nominati con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolge le sedute presso la Direzione Generale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21 Roma.
2. L'INPS svolge le funzioni di segreteria del Comitato.

#### **Art. 3 - Erogazione delle prestazioni**

1. L'INPS eroga per conto del Fondo le prestazioni ordinarie e straordinarie previste dal Regolamento di funzionamento del Fondo e lo supporta nell'istruttoria di eventuali istanze di riesame.
2. L'INPS effettua tutti gli adempimenti propri del sostituto d'imposta.

#### **Art. 4 - Procedura di liquidazione della prestazione straordinaria**



1. Ai fini del perfezionamento delle procedure di accesso alla prestazione straordinaria del Fondo, l'INPS fornirà tempestivamente l'estratto della posizione contributiva del lavoratore, a seguito di specifica delega sottoscritta dai lavoratori interessati e rilasciata alle Società di riferimento che provvederanno all'inoltro alle strutture dell'Istituto secondo modalità definite d'intesa tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA.
2. Le Società del Gruppo FS interessate, ai fini della determinazione della prestazione straordinaria, nonché ai fini del versamento della contribuzione correlata, forniranno all'Istituto tutte le informazioni necessarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni poste a carico del Fondo, secondo le specifiche che saranno fornite dall'Istituto stesso.
3. Il Comitato Amministratore del Fondo delibera l'ammissibilità degli interventi sulla base dell'espletamento delle procedure contrattuali dalla singola società. L'INPS istruisce le domande presentate dalla società per ciascun lavoratore e, sussistendone i presupposti di legge, liquida la prestazione.
4. L'INPS eroga le prestazioni straordinarie, di cui all'art. 6, lettera c), del Regolamento di funzionamento del Fondo, dopo che la Società esodante ha versato all'Istituto la quota del contributo straordinario, corrispondente al fabbisogno di copertura delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del Regolamento di funzionamento del Fondo.
5. L'importo annuo delle prestazioni straordinarie verrà erogato ai lavoratori interessati in tredici mensilità.
6. L'INPS, su delega del lavoratore, tratterà dall'importo della predetta prestazione la quota associativa e la riverserà all'organizzazione sindacale di appartenenza. La trattenuta potrà essere operata solo a seguito di apposita convenzione tra l'INPS e le singole Organizzazioni Sindacali stipulanti l'Accordo collettivo del 15 maggio 2009.

#### **Art. 5 - Procedure di liquidazione delle prestazioni ordinarie**



1. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 6 lettere a) e b) del Regolamento di funzionamento del Fondo sono liquidate con i criteri e le misure indicate dall'art. 9 del Regolamento medesimo.
2. La procedura da applicare per l'erogazione di tali prestazioni, sarà stabilita con successive e specifiche modalità operative, definite d'intesa tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA, che riguarderanno le fasi:
  - a) di presentazione delle domande;
  - b) dello svolgimento dell'istruttoria;
  - c) dell'approvazione della prestazione ed erogazione del trattamento.
3. Le società del Gruppo FS, ai fini della determinazione delle prestazioni ordinarie si impegnano a comunicare all'INPS tutti gli elementi necessari per il calcolo dell'importo da corrispondere, nonché i dati per la contribuzione correlata secondo il tracciato e le istruzioni tecniche comunicate dall'Istituto.

#### **Art. 6 - Flussi informativi tra il gruppo FS e l'INPS**

1. L'INPS rende disponibile on line alle singole Società del Gruppo FS i dati sintetici ed analitici relativi alle prestazioni erogate, con le procedure in uso per gli analoghi Fondi già istituiti presso l'Istituto.

#### **Art. 7 - Provvista per l'erogazione delle prestazioni**

1. In relazione all'erogazione delle prestazioni ordinarie, considerata l'attuale sospensione del contributo ordinario di finanziamento e le risorse già accantonate presso il Fondo, Ferrovie dello Stato Spa verserà all'INPS, con modalità che saranno concordate, apposita provvista necessaria a far fronte alle prestazioni, di cui all'art. 6, lettere a) e b) del Regolamento di funzionamento del Fondo, ai connessi oneri di gestione e alla contribuzione correlata.





2. In relazione all'erogazione delle prestazioni straordinarie, l'INPS riscuote mensilmente per conto del Fondo, con modalità che saranno concordate tra INPS e Ferrovie dello Stato SpA, la contribuzione straordinaria, prevista dall'art. 7, co. 3, del Regolamento del Fondo, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

#### **Art. 8 - Monitoraggio della spesa**

1. L'INPS rende disponibili al Comitato Amministratore del Fondo i dati sintetici relativi alla spesa effettuata per ogni autorizzazione.

#### **Art. 9 - Oneri**

1. L'INPS, in linea con gli oneri calcolati per la gestione degli altri fondi di solidarietà e come dalle schede allegate alla presente Convenzione, ha determinato i seguenti costi:
  - a. costi annuali generali di gestione: €. 29.100;
  - b. costo di liquidazione del singolo assegno straordinario: €. 277,06; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
  - c. costo di liquidazione della singola prestazione ordinaria: €. 95,04; il costo di liquidazione comprende il costo di gestione del primo anno solare;
  - d. costo di gestione della singola prestazione: €. 31,36.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono soggetti a revisione annuale sulla base delle risultanze della contabilità analitica e saranno comunicati a Ferrovie dello Stato SpA che, in caso di mancata accettazione, può esercitare la facoltà di disdetta.



3. Gli oneri di prima liquidazione e gestione degli assegni straordinari sono determinati dall'INPS annualmente e rimborsati direttamente dalla Società esodante.
4. Le somme relative agli oneri per la liquidazione e la gestione delle prestazioni ordinarie sono ricomprese nella provvista di cui al comma 1 del precedente art. 7.
5. Gli oneri di cui alla lettera a) del comma 1 vengono rimborsati all'Inps annualmente da Ferrovie dello Stato Spa.
6. Gli oneri del presente articolo sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

#### Art. 10 - Trattamento dei dati

1. Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengono utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

E' assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003.



**Art. 11 - Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione decorre dal giorno successivo alla sua sottoscrizione e avrà durata biennale, e si rinnova tacitamente per un egual periodo salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra a mezzo lettera raccomandata a/r con preavviso di almeno sei mesi.
2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto regolato dalla presente Convenzione o che fosse comunque connessa ad essa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.



L'INPS



Le Ferrovie dello Stato S.p.A.

**Allegati:****Schede analitiche dei costi delle attività di servizio fornite da INPS**

**COSTI ANNUALI GENERALI DI GESTIONE**

A) Composizione media della Segreteria 2,5 unità


Sedute medie annue del Comitato n. 24

Tempo medio in minuti per l'impegno nelle attività di Segreteria 17.795

Pertanto l'onere complessivo è di € 25.626

B) Costo delle risorse per l'attività di rendicontazione

	ore dedicate	euro
Dirigente della DC Contabilità	4	531
Funzionario	4	384
Supporto	41	2559



## Liquidazione assegno straordinario

descrizione attività	tempo medio occorrenze (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1 ricezione domanda (protocollo, stampa ricevuta)	6	1	6	8,64
2 acquisizione domanda in WEBDOM	14	1	14	20,16
3 Rilascio certificazione contributiva (raccolta documenti, calcolo maggiorazioni contributive, riconoscimento figurativi, ecc)	40	1	40	57,60
4 istruttoria liquidazione (verif. requisiti, comunic. al datore di lavoro, rich. dati mancanti)	30	0,9	27	38,88
5 Gestione ricorso (eventuale): redazione scheda istruttoria per ricorso amministrativo	60	0,1	6	8,64
6 quantificazione dell'assegno	28	1	28	40,32
7 compilazione pannelli acquisizione in VSWEB	14	1	14	20,16
8 controllo dati acquisiti	22	1	22	31,68
9 pausa (per interruzione di linea ed intervalli fisiologici)	35,4	1	35,4	50,98
<b>TOTALE</b>			<b>192,4</b>	<b>277,06</b>

## Gestione singola prestazione

	descrizione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1	Gestione elaborazioni dei pagamenti mensili	1	1	1	€ 1,44
2	Comunicazioni mensili al datore di lavoro	1	1	1	€ 1,44
3	Gestione revocche e sospensione delle prestazioni,	25	0,4	10	€ 14,40
3	deliberate dal comitato amministratore				
4	Controllo periodico delle dichiarazioni sostitutive	6	0,1	0,6	€ 0,86
5	Attività di consulenza in ordine alle modalità di accesso alle prestazioni	10	0,1	1	€ 1,44
6	Variazioni di archivio (cambi ufficio pagatore, variazioni di residenza, ecc.)	6	0,03	0,18	€ 0,26
7	Gestione scadenzario per il raggiungimento dei limiti massimi previsti	10	0,8	8	€ 11,52
	<b>TOTALE</b>			<b>20,78</b>	<b>€ 31,36</b>

## Liquidazione prestazione ordinaria

in favore dei lavoratori che riducono l'orario (art. 6)

descrizione attività	tempo medio occorrente (minuti)	fattore di frequenza (nel periodo)	tempo medio unitario (minuti)	costo attività (€ 1,44 al minuto)
1 ricezione domanda (protocollo, stampa ricevuta e acquisizione nel sistema)	16	1	16 €	23,04
4 istruttoria (verifica documentale e accertamento dei requisiti)	25	1	25 €	36,00
5 Liquidazione del trattamento ed eventuale acquisizione dei dati negli archivi centrali	15	1	15 €	21,60
9 pausa (per interruzione di linea ed intervalli fisiologici)	10	1	10 €	14,40
<b>TOTALE</b>			<b>66 €</b>	<b>95,04</b>

3.12

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE****AL 31.12.2009****Bilancio al 31.12.2009**

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa

**Allegati**

- Riepilogo Gruppo FS
- E/C scalare dal 01/01/2009 al 31/12/2009 R.F.I. S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2009 al 31/12/2009 TRENITALIA S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2009 al 31/12/2009 FERROVIE DELLO STATO S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2009 al 31/12/2009 FERSERVIZI S.p.A.
- E/C scalare dal 01/01/2009 al 31/12/2009 ITALFERR S.p.A.
- Scheda contabile conto Co.Ge. L991993010 Versamenti Fondo Bilaterale L. 449/97

Roma, 25/01/2010



**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2009**

<b>Stato Patrimoniale Attivo</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>Differenza</b>
<b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
II. Crediti verso FS SpA	128.596.180,00	127.554.222,00	1.041.958,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>128.596.180,00</b>	<b>127.554.222,00</b>	<b>1.041.958,00</b>

**FONDO A GESTIONE BILATERALE****BILANCIO CONSUNTIVO DI GESTIONE AL 31.12.2009**

<b>Stato Patrimoniale Passivo</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>Differenza</b>
<b>A. PATRIMONIO NETTO</b>			
I. Capitale Sociale	0	0	.0
IX. Utili a nuovo	27.553.325,00	22.299.047,00	5.254.278,00
X. Utile dell'esercizio	1.041.958,00	5.254.278,00	-4.212.320,00
<b>TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>28.595.283,00</b>	<b>27.553.325,00</b>	<b>1.041.958,00</b>
<b>B. FONDO PER RISCHI E ONERI</b>			
5. Altri Fondi (per debiti V/Terzi per Prestazioni da erogare)	100.000.897,00	100.000.897,00	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>128.596.180,00</b>	<b>127.554.222,00</b>	<b>1.041.958,00</b>

## FONDO A GESTIONE BILATERALE

Conto economico di periodo al 31 DICEMBRE 2009  
(dati in euro)

	Esercizio 2009	Esercizio 2008	Differenza
<b>(A) Valore della produzione</b>			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5. Altri ricavi e proventi:			
Contributi in conto esercizio			
Diritti attivi su prodotti in concessione			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri ricavi e proventi			
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(B) Costi della produzione</b>			
6. Per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci			
7. Per servizi			
8. Per godimento di beni di terzi			
9. Per il personale:			
(a) Salari e stipendi			
(b) Oneri sociali			
(c) Trattamento di fine rapporto			
(d) Trattamento di quiescenza e simili			
(e) Altri costi			
10. Ammortamenti e svalutazioni:			
(a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
(b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
(c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
(d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide			
11. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12. Accantonamenti per rischi			
13. Altri accantonamenti			
14. Oneri diversi di gestione			
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15. Proventi da partecipazioni:			
In imprese controllate e collegate			
In altre imprese			

	Esercizio 2009	Esercizio 2008	Differenza
16. Altri proventi finanziari			
(a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri			
(b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
(c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
(d) Proventi diversi dai precedenti:			
Da imprese controllate e collegate			
Da controllanti			
Da altri	1.041.958,00	5.254.278,00	-4.212.320,00
Da diritti reali di godimento			
17. Interessi e altri oneri finanziari:			
Verso imprese controllate e collegate			
Verso controllanti			
Verso altri			
Ammortamento da diritti reali di godimento			
<b>Totale proventi e oneri finanziari ( C )</b>	<b>1.041.958,00</b>	<b>5.254.278,00</b>	<b>-4.212.320,00</b>
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18. Rivalutazioni:			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19. Svalutazioni:			
(a) Di partecipazioni			
(b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
(c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>Totale delle rettifiche (18-19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(E) Proventi e oneri straordinari			
20. Proventi :			
Plusvalenze da alienazioni			
Altri proventi			
21. Oneri:			
Minusvalenze da alienazioni			
Imposte relative a esercizi precedenti			
Altri oneri			
<b>Totale delle partite straordinarie (20-21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>1.041.958,00</b>	<b>5.254.278,00</b>	<b>-4.212.320,00</b>
2. Imposte sul reddito dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
3. Utile (perdita) dell'esercizio	1.041.958,00	5.254.278,00	-4.212.320,00

**FONDO A GESTIONE BILATERALE anno 2009****2. Commento alle voci di Bilancio****2.1 STATO PATRIMONIALE****2.1.1 Attivo Circolante**

**2.1.1.1 Crediti verso FS S.p.A.** € 128.596.180,00.=

Aumenta di €. 1.041.958,00 rispetto al 31/12/2008. La voce è così composta:

€ 100.000.897,00 di quota capitale e € 28.595.283,00 di interessi maturati al 31.12.2009.

**2.1.2 Patrimonio Netto** € 28.595.283,00.=

Aumenta di €. 1.041.958,00 rispetto all'esercizio precedente. La voce accoglie il risultato del periodo e di quelli precedenti. Tale risultato è riconducibile agli interessi maturati dal dicembre del 1998 fino al 31.12.2009.

**2.1.3 FONDO PER RISCHI E ONERI**

**2.1.3.1 Altri Fondi (per debiti V/terzi per prestazioni da erogare)** € 100.000.897,00.=

La posta risulta invariata rispetto al 31/12/2005; infatti la posta dovrebbe accogliere le quote capitali delle ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico delle Società, che a decorrere dal 1 luglio 2005 non sono più effettuate.

**2.2 CONTO ECONOMICO****2.2.1 Proventi e oneri finanziari**

**2.2.1.1 Altri proventi finanziari: da altri** € 1.041.958,00.=

Diminuiscono di €. 4.212.320,00 rispetto al 31/12/2008. La posta accoglie gli interessi maturati al 31 dicembre 2009. Tali interessi vengono calcolati in base al tasso euribor a un mese, meno 1/8, al netto della riserva obbligatoria, con capitalizzazione trimestrale.

## 1. Attività

L'art. 59 della Legge 27/12/1997 n. 449 e il verbale di accordo stipulato il 21/05/1998 tra le Ferrovie dello Stato SpA e le Organizzazioni Sindacali hanno previsto la costituzione del Fondo a Gestione Bilaterale. La finalità della costituzione del Fondo stesso era volta al perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato SpA.

Gli accordi tempo per tempo vigenti prevedono un contributo per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo, a carico della società e dei singoli lavoratori, da computare sulla massa retributiva, costituita dal totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato. Dal 1.1.2002 il contributo era stato ridotto e determinato in una percentuale pari allo 0,25% (lo 0,20% carico della società e lo 0,05% carico dei singoli lavoratori).

Con l'accordo del 23 giugno 2005 a decorrere dal 1 luglio 2005 e sino a tutt'oggi, è stata sospesa la contribuzione al fondo, sia a carico dell'azienda che dei lavoratori, già prevista dall'art. 6 dell'accordo del 21 maggio 1998; pertanto a decorrere dal terzo trimestre del 2005 sono stati contabilizzati a bilancio solo gli interessi maturati sul fondo già accantonato.

Le ritenute operate ai dipendenti e i contributi a carico della Società, oggi risultanti dagli accantonamenti hanno interessato le seguenti Società:

- Ferrovie dello Stato S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato Holding S.r.l.);
- Trenitalia S.p.A.;
- Italferr S.p.A.;
- Ferservizi S.p.A.;
- R.F.I. S.p.A.;

In data 15 maggio 2009 il Gruppo FS e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali hanno definito un accordo per la rimodulazione delle prestazioni erogabili dal Fondo e la sua gestione; l'accordo recepito con DM Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009, e successive modifiche ed integrazioni, ha novato la regolamentazione del Fondo, prevedendone il trasferimento della gestione all'INPS.

Il citato DM ha anche rinnovato e nominato il comitato amministratore deputato tra l'altro a provvedere, ai sensi dell'art.5 del già citato accordo 15 maggio 2009, alla predisposizione e delibera del bilancio consuntivo annuale di gestione, ed alla predisposizione ed approvazione della relativa relazione di accompagnamento

Il Fondo è stato previsto per provvedere:

in via ordinaria:

- a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;

- b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica.

in via straordinaria:

- a) in favore dei lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne, all'erogazione di assegni straordinari, anche in forma rateale, di accompagnamento a pensione e al versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale pensionistica di competenza, secondo la normativa vigente, sino al raggiungimento del requisito per l'accesso a pensione, secondo le modalità previste dai vigenti accordi e regolamentazione ministeriale di recepimento degli stessi;

L'allegato bilancio consuntivo annuale di gestione si compone di Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Al riguardo si precisa che i suddetti documenti hanno lo scopo di rendere il conto della gestione dell'esercizio al Comitato Amministratore del Fondo. Gli schemi utilizzati sono quelli previsti dalla normativa per la redazione del bilancio delle Società.

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 25 Gennaio 2010

E/C SCALARE C/BILATERALE RFI							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	Interessi/360
riporto 2008	60.126.833,88						18.359.053,83
31/12/2008			78.485.887,71	1	784.858,88	2,967	6.468,55
01/01/2009			78.485.887,71	14	10.988.024,28	2,107	64.310,46
15/01/2009			78.485.887,71	17	13.342.600,91	2,107	78.091,28
01/02/2009			78.485.887,71	14	10.988.024,28	1,535	46.851,71
15/02/2009			78.485.887,71	14	10.988.024,28	1,535	46.851,71
01/03/2009			78.485.887,71	14	10.988.024,28	1,197	36.535,18
15/03/2009			78.485.887,71	16	12.557.742,03	1,197	41.754,49
31/03/2009			78.485.887,71	0	0,00	1,197	0,00
31/03/2009				90			320.863,39
31/03/2009			78.806.751,10	1	788.067,51	1,197	2.620,32
01/04/2009			78.806.751,10	14	11.032.945,15	0,917	28.103,36
15/04/2009			78.806.751,10	16	12.609.080,18	0,917	32.118,13
01/05/2009			78.806.751,10	14	11.032.945,15	0,770	23.598,24
15/05/2009			78.806.751,10	17	13.397.147,69	0,770	28.655,01
01/06/2009			78.806.751,10	14	11.032.945,15	0,809	24.793,48
15/06/2009			78.806.751,10	15	11.821.012,66	0,809	26.564,44
30/06/2009			78.806.751,10	0	0,00	0,809	0,00
30/06/2009				91			166.452,99
30/06/2009			78.973.204,09	1	789.732,04	0,809	1.774,70
01/07/2009			78.973.204,09	14	11.056.248,57	0,514	15.785,87
15/07/2009			78.973.204,09	17	13.425.444,70	0,514	19.168,55
01/08/2009			78.973.204,09	14	11.056.248,57	0,400	12.284,72
15/08/2009			78.973.204,09	17	13.425.444,70	0,400	14.917,16
01/09/2009			78.973.204,09	14	11.056.248,57	0,347	10.657,00
15/09/2009			78.973.204,09	15	11.845.980,61	0,347	11.418,21
30/09/2009			78.973.204,09	0	0,00	0,000	0,00
30/09/2009				92			86.006,21
30/09/2009			79.059.210,30	1	790.592,10	0,347	762,04
01/10/2009			79.059.210,30	14	11.068.289,44	0,320	9.838,48
15/10/2009			79.059.210,30	17	13.440.065,75	0,320	11.946,73
01/11/2009			79.059.210,30	14	11.068.289,44	0,320	9.838,48
15/11/2009			79.059.210,30	16	12.649.473,65	0,320	11.243,98
01/12/2009			79.059.210,30	14	11.068.289,44	0,367	11.283,51
15/12/2009			79.059.210,30	16	12.649.473,65	0,367	12.895,44
31/12/2009			79.059.210,30	0	0,00	0,000	0,00
31/12/2009				92			67.808,65
	60.126.833,88						19.000.185,06

*[Handwritten signatures]*



FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 25 gennaio 2010

E/C SCALARE C/BILATERALE TRENITALIA							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2008	38.130.584,83						8.834.178,16
31/12/2008			46.964.762,99	1	469.647,63	2,967	3.870,68
01/01/2009			46.964.762,99	14	6.575.066,82	2,107	38.482,40
15/01/2009			46.964.762,99	17	7.984.009,71	2,107	46.728,63
01/02/2009			46.964.762,99	14	6.575.066,82	1,535	28.035,35
15/02/2009			46.964.762,99	14	6.575.066,82	1,535	28.035,35
01/03/2009			46.964.762,99	14	6.575.066,82	1,197	21.862,10
15/03/2009			46.964.762,99	16	7.514.362,08	1,197	24.985,25
31/03/2009			46.964.762,99	0	0,00	1,197	0,00
31/03/2009				90			191.999,78
31/03/2009			47.156.762,77	1	471.567,63	1,197	1.567,96
01/04/2009			47.156.762,77	14	6.601.946,79	0,917	16.816,63
15/04/2009			47.156.762,77	16	7.545.082,04	0,917	19.219,00
01/05/2009			47.156.762,77	14	6.601.946,79	0,770	14.120,83
15/05/2009			47.156.762,77	17	8.016.849,67	0,770	17.146,72
01/06/2009			47.156.762,77	14	6.601.946,79	0,809	14.836,04
15/06/2009			47.156.762,77	15	7.073.514,42	0,809	15.895,76
30/06/2009			47.156.762,77	0	0,00	0,809	0,00
30/06/2009				91			99.602,94
30/06/2009			47.256.365,71	1	472.563,66	0,809	1.061,96
01/07/2009			47.256.365,71	14	6.615.891,20	0,514	9.446,02
15/07/2009			47.256.365,71	17	8.033.582,17	0,514	11.470,17
01/08/2009			47.256.365,71	14	6.615.891,20	0,400	7.350,99
15/08/2009			47.256.365,71	17	8.033.582,17	0,400	8.926,20
01/09/2009			47.256.365,71	14	6.615.891,20	0,347	6.376,98
15/09/2009			47.256.365,71	15	7.088.454,86	0,347	6.832,48
30/09/2009			47.256.365,71	0	0,00	0,000	0,00
30/09/2009				92			51.464,81
30/09/2009			47.307.830,52	1	473.078,31	0,347	455,99
01/10/2009			47.307.830,52	14	6.623.096,27	0,320	5.887,20
15/10/2009			47.307.830,52	17	8.042.331,19	0,320	7.148,74
01/11/2009			47.307.830,52	14	6.623.096,27	0,320	5.887,20
15/11/2009			47.307.830,52	16	7.569.252,88	0,320	6.728,22
01/12/2009			47.307.830,52	14	6.623.096,27	0,367	6.751,88
15/12/2009			47.307.830,52	16	7.569.252,88	0,367	7.716,43
31/12/2009			47.307.830,52	0	0,00	0,000	0,00
31/12/2009				92			40.575,66
	38.130.584,83						9.217.821,35

*Handwritten signature and initials*

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 25 Gennaio 2010

E/C S C A L A R E C/BILATERALE FERSERVIZI							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2008	600.624,59						112.342,13
31/12/2008			712.966,72	1	7.129,87	2,967	58,76
01/01/2009			712.966,72	14	99.815,34	2,107	584,20
15/01/2009			712.966,72	17	121.204,34	2,107	709,38
01/02/2009			712.966,72	14	99.815,34	1,535	425,60
15/02/2009			712.966,72	14	99.815,34	1,535	425,60
01/03/2009			712.966,72	14	99.815,34	1,197	331,89
15/03/2009			712.966,72	16	114.074,68	1,197	379,30
31/03/2009			712.966,72	0	0,00	1,197	0,00
31/03/2009				90			2.914,73
31/03/2009			715.881,45	1	7.158,81	1,197	23,80
01/04/2009			715.881,45	14	100.223,40	0,917	255,29
15/04/2009			715.881,45	16	114.541,03	0,917	291,76
01/05/2009			715.881,45	14	100.223,40	0,770	214,37
15/05/2009			715.881,45	17	121.699,85	0,770	260,30
01/06/2009			715.881,45	14	100.223,40	0,809	225,22
15/06/2009			715.881,45	15	107.382,22	0,809	241,31
30/06/2009			715.881,45	0	0,00	0,809	0,00
30/06/2009				91			1.512,06
30/06/2009			717.393,51	1	7.173,94	0,809	16,12
01/07/2009			717.393,51	14	100.435,09	0,514	143,40
15/07/2009			717.393,51	17	121.956,90	0,514	174,13
01/08/2009			717.393,51	14	100.435,09	0,400	111,59
15/08/2009			717.393,51	17	121.956,90	0,400	135,51
01/09/2009			717.393,51	14	100.435,09	0,347	96,81
15/09/2009			717.393,51	15	107.609,03	0,347	103,72
30/09/2009			717.393,51	0	0,00	0,000	0,00
30/09/2009				92			781,28
30/09/2009			718.174,79	1	7.181,75	0,347	6,92
01/10/2009			718.174,79	14	100.544,47	0,320	89,37
15/10/2009			718.174,79	17	122.089,71	0,320	108,52
01/11/2009			718.174,79	14	100.544,47	0,320	89,37
15/11/2009			718.174,79	16	114.907,97	0,320	102,14
01/12/2009			718.174,79	14	100.544,47	0,367	102,50
15/12/2009			718.174,79	16	114.907,97	0,367	117,14
31/12/2009			718.174,79	0	0,00	0,000	0,00
31/12/2009				92			615,97
	600.624,59						118.166,17

*[Handwritten signature]*

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 25 Gennaio 2010

E/C SCALARE C/BILATERALE ITALFERR							
valuta	entrate	uscite	Saldo	gg.	numeri	tasso	interessi/360
riporto 2008	783.727,43						168.742,65
31/12/2008			952.470,08	1	9.524,70	2,967	78,50
01/01/2009			952.470,08	14	133.345,81	2,107	780,44
15/01/2009			952.470,08	17	161.919,91	2,107	947,68
01/02/2009			952.470,08	14	133.345,81	1,535	568,57
15/02/2009			952.470,08	14	133.345,81	1,535	568,57
01/03/2009			952.470,08	14	133.345,81	1,197	443,37
15/03/2009			952.470,08	16	152.395,21	1,197	506,71
31/03/2009			952.470,08	0	0,00	1,197	0,00
31/03/2009				90			3.893,86
31/03/2009			956.363,94	1	9.563,64	1,197	31,80
01/04/2009			956.363,94	14	133.890,95	0,917	341,05
15/04/2009			956.363,94	16	153.018,23	0,917	389,77
01/05/2009			956.363,94	14	133.890,95	0,770	286,38
15/05/2009			956.363,94	17	162.581,87	0,770	347,74
01/06/2009			956.363,94	14	133.890,95	0,809	300,88
15/06/2009			956.363,94	15	143.454,59	0,809	322,37
30/06/2009			956.363,94	0	0,00	0,809	0,00
30/06/2009				91			2.020,00
30/06/2009			958.383,94	1	9.583,84	0,809	21,54
01/07/2009			958.383,94	14	134.173,75	0,514	191,57
15/07/2009			958.383,94	17	162.925,27	0,514	232,62
01/08/2009			958.383,94	14	134.173,75	0,400	149,08
15/08/2009			958.383,94	17	162.925,27	0,400	181,03
01/09/2009			958.383,94	14	134.173,75	0,347	129,33
15/09/2009			958.383,94	15	143.757,59	0,347	138,57
30/09/2009			958.383,94	0	0,00	0,000	0,00
30/09/2009				92			1.043,73
30/09/2009			959.427,67	1	9.594,28	0,347	9,25
01/10/2009			959.427,67	14	134.319,87	0,320	119,40
15/10/2009			959.427,67	17	163.102,70	0,320	144,98
01/11/2009			959.427,67	14	134.319,87	0,320	119,40
15/11/2009			959.427,67	16	153.508,43	0,320	136,45
01/12/2009			959.427,67	14	134.319,87	0,367	136,93
15/12/2009			959.427,67	16	153.508,43	0,367	156,49
31/12/2009			959.427,67	0	0,00	0,000	0,00
31/12/2009				92			822,90
	783.727,43						176.523,14

*Handwritten signatures and initials.*

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 25 Gennaio 2010



E/C SCALARE C/BILATERALE FS HOLDING							
valuta	entrate	uscite	saldo	gg	numeri	tasso	interessi
riporto 2008	359.126,32						79.008,63
31/12/2008			438.134,95	1	4.381,35	2,967	36,11
01/01/2009			438.134,95	14	61.338,89	2,107	359,00
15/01/2009			438.134,95	17	74.482,94	2,107	435,93
01/02/2009			438.134,95	14	61.338,89	1,535	261,54
15/02/2009			438.134,95	14	61.338,89	1,535	261,54
01/03/2009			438.134,95	14	61.338,89	1,197	203,95
15/03/2009			438.134,95	16	70.101,59	1,197	233,09
31/03/2009			438.134,95	0	0,00	1,197	0,00
31/03/2009				90			1.791,17
31/03/2009			439.926,12	1	4.399,26	1,197	14,63
01/04/2009			439.926,12	14	61.589,66	0,917	156,88
15/04/2009			439.926,12	16	70.388,18	0,917	179,29
01/05/2009			439.926,12	14	61.589,66	0,770	131,73
15/05/2009			439.926,12	17	74.787,44	0,770	159,96
01/06/2009			439.926,12	14	61.589,66	0,809	138,41
15/06/2009			439.926,12	15	65.988,92	0,809	148,29
30/06/2009			439.926,12	0	0,00	0,809	0,00
30/06/2009				91			929,20
30/06/2009			440.855,32	1	4.408,55	0,809	9,91
01/07/2009			440.855,32	14	61.719,74	0,514	88,12
15/07/2009			440.855,32	17	74.945,40	0,514	107,01
01/08/2009			440.855,32	14	61.719,74	0,400	68,58
15/08/2009			440.855,32	17	74.945,40	0,400	83,27
01/09/2009			440.855,32	14	61.719,74	0,347	59,49
15/09/2009			440.855,32	15	66.128,30	0,347	63,74
30/09/2009			440.855,32	0	0,00	0,000	0,00
30/09/2009				92			480,12
30/09/2009			441.335,43	1	4.413,35	0,347	4,25
01/10/2009			441.335,43	14	61.786,96	0,320	54,92
15/10/2009			441.335,43	17	75.027,02	0,320	66,69
01/11/2009			441.335,43	14	61.786,96	0,320	54,92
15/11/2009			441.335,43	16	70.613,67	0,320	62,77
01/12/2009			441.335,43	14	61.786,96	0,367	62,99
15/12/2009			441.335,43	16	70.613,67	0,367	71,99
31/12/2009			441.335,43	0	0,00	0,000	0,00
31/12/2009				92			378,53
	359.126,32						82.587,64

*Handwritten signatures and initials.*

FERSERVIZI S.p.A.  
Area Servizi Amministrativi

Roma, 25 Gennaio 2009

FONDO A GESTIONE BILATERALE ART.59, COMMA 6 LEGGE 449/97			
riporto 2008			
RIEPILOGO GRUPPO FS			
Situazione al 31 dicembre 2009			
SOCIETA'	Quota Capitale	Quota interessi	TOTALE
RFI	60.126.833,88	19.000.185,06	79.127.018,94
TRENITALIA *	38.130.584,83	9.217.821,35	47.348.406,18
FS HOLDING	359.126,32	82.587,64	441.713,96
FERSERVIZI	600.624,59	118.166,17	718.790,76
ITALFERR	783.727,43	176.523,14	960.250,57
	<b>100.000.897,05</b>	<b>28.595.283,37</b>	<b>128.596.180,42</b>
* include anche i contributi riferiti ai lavoratori dipendenti di Metronapoli confluiti in Trenitalia			

Conto Elaborare Passaggio a Ambiente Sistema Help SAP

Visualizzazione saldi conti Co.Ge.

Conto documento   
  Omsa documento   
  Divisa documento   
  Settore contabile   
  Settore contabile   
  Settore contabile   
  Settore contabile

Numero conto: L991993010 Versam. F.do L.449  
 Società: FSHD Ferrovie dello Stato SpA  
 Settore contabile: NWCO FSHD - Corporale  
 Esercizio: 2009  
 Documenti in divisa (tutti): \* Divisa di visualizzazione: EUR

Periodo	Dare	Avere	Saldo	Saldo accumulato
Ripporto sal.				127.554.222,44-
1				127.554.222,44-
2				127.554.222,44-
3				127.554.222,44-
4		532.804,62	532.804,62-	128.087.027,06-
5				128.087.027,06-
6		259.175,50	259.175,50-	128.346.202,56-
7	20.811,80		20.811,80	128.325.590,76-
8				128.325.590,76-
9				128.325.590,76-
10				128.325.590,76-
11				128.325.590,76-
12	0,04	270.589,70	270.589,66-	128.596.180,42-
13				128.596.180,42-
14				128.596.180,42-
15				128.596.180,42-
16				128.596.180,42-
Totale	20.811,84	1.062.569,82	1.041.957,98-	128.596.180,42-

Stamp. contenuto finestra

*[Handwritten signatures]*

**ALLEGATO 4****-RELAZIONE ILLUSTRATIVA-**

**OGGETTO:** *Comitato Amministratore del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS (art. 59 comma 6 L. 27/12/1997 n. 449). Esercizio 2009.*

In relazione al Fondo in oggetto, ed ai fini di consentire gli adempimenti di legge, si evidenziano i seguenti elementi informativi e di valutazione.

**IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

- 1) L'art. 2 comma 28 della legge n. 662 del 1996 ha previsto —anche mediante la costituzione di appositi fondi— l'adozione di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. La disciplina di tali misure è deferita a uno o più decreti interministeriali (Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro del Tesoro, secondo le denominazioni all'epoca in vigore), da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2) Per favorire la riorganizzazione e il risanamento della Società Ferrovie dello Stato S.p.A in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario italiano, l'art. 59 comma 6 della legge indicata in oggetto ha previsto l'istituzione —con accordo collettivo— di un Fondo a gestione bilaterale.
- 3) La stessa disposizione sancisce inoltre che si proceda ad una verifica annuale degli effetti sul piano occupazionale derivanti dagli interventi attuati, e che sull'esito delle verifiche il Governo riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari. Il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 510 del 23/6/2009 dispone che, per consentire al Governo di dare corso a tale prescrizione, il Comitato riferisca annualmente a questa Direzione Generale.

**ISTITUZIONE DEL FONDO**

- 4) Detto Fondo è stato istituito con Accordo collettivo sottoscritto il 21 maggio 1998 dalla Società Ferrovie dello Stato S.p.A. e dalle organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL, UIL TRASPORTI, FISAFS/CIS, SMA/CONFSAL della categoria trasporti. Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di costituzione il Fondo, tra l'altro, provvede:
  - a) al finanziamento di programmi formativi nel quadro dei processi di riconversione professionale preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza e al versamento della contribuzione previdenziale pensionistica;
  - b) al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro;
  - c) all'erogazione di assegni straordinari di accompagnamento a pensione in favore dei lavoratori del comparto ammessi a fruirne ed ai versamenti della

- contribuzione relativa alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione previdenziale pensionistica.
- 5) Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un Comitato Amministratore composto pariteticamente da personale del Gruppo Ferrovie dello Stato e delle Organizzazioni Sindacali di cui sopra si è detto.
  - 6) L'Accordo di costituzione del Fondo prevedeva un contributo per il finanziamento delle prestazioni erogabili dal Fondo, a carico della società e dei singoli lavoratori da computare sulla massa retributiva di tutti i dipendenti -esclusi i dirigenti- con contratto a tempo indeterminato. Dal 1/1/2002 il contributo è stato ridotto e dal 1 luglio 2005 è stata sospesa la contribuzione al Fondo sia a carico delle Aziende del Gruppo interessate che dei lavoratori. Si precisa, al riguardo, che le Società del Gruppo FS interessate (al 2009) sono le seguenti:
    - Ferrovie dello Stato S.p.A. (ex Ferrovie dello Stato Holding S.r.l.);
    - Trenitalia S.p.A.;
    - Italferr S.p.A.;
    - Ferservizi S.p.A.;
    - R.F.I. S.p.A.
  - 7) Per quanto agli atti di questa Direzione Generale, l'operatività del Fondo -i.e., l'erogazione di prestazioni- risulta non attivata a tutto il 2009.

#### **ATTIVITA' SVOLTA NEL 2009**

- 8) Il 15 maggio 2009 il Gruppo FS e le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del CCNL delle attività ferroviarie, hanno stipulato un Accordo per adeguare la disciplina del Fondo al mutato contesto normativo ed alla mutata articolazione societaria ed organizzativa del Gruppo F.S.. L'Accordo è finalizzato ad individuare, secondo la relazione presentata dal Comitato amministratore, le soluzioni più idonee per consentire l'operatività delle prestazioni erogabili dal Fondo.
- 9) In tale contesto è stato previsto, in particolare, il trasferimento della gestione del Fondo all'INPS, il rinnovo del Comitato Amministratore del Fondo e la rimodulazione delle prestazioni erogate dallo stesso.
- 10) Riguardo il primo aspetto (trasferimento del Fondo presso l'INPS), in esito ad approfondimenti e precisazioni effettuati con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Istituto (con nota del 25/6/2010) ha rappresentato l'impossibilità di dare diretta ed immediata applicazione a tale prescrizione, in assenza di una specifica disposizione legislativa o del Decreto interministeriale citato al § 1). L'operatività delle prestazioni a carico del Fondo può invece essere pienamente garantita – secondo l'INPS- da un rapporto di *service* dell'Istituto verso il Fondo, da regolare con apposita convenzione INPS-FS.
- 11) In esito a quanto sopra, l'INPS e F.S. S.p.A hanno quindi sottoscritto, in data 25/6/2010, una convenzione che garantisce ai lavoratori del settore ferroviario interessati l'erogazione, da parte dell'INPS, delle prestazioni ordinarie e straordinarie di competenza del Fondo. L'individuazione delle prestazioni ordinarie e



- straordinarie a carico del Fondo è stabilita nell'allegato C all'Accordo programmatico del 15/5/2009.
- 12) Il 20 agosto 2010 è pervenuta presso questa Direzione Generale la documentazione trasmessa dal Comitato amministratore del Fondo relativamente all'esercizio 2009. La relazione dà conto del processo sopra riepilogato ed evidenzia che durante il 2009 non sono state erogate prestazioni a carico del Fondo né ordinarie né straordinarie.
  - 13) Sotto il profilo finanziario, è da segnalare che il Fondo a gestione bilaterale accoglie le ritenute operate al personale con contratto ferroviario, i contributi a carico delle società del Gruppo F.S., nonché gli interessi maturati. Dagli atti risulta che a decorrere dal 1 luglio 2005 è stata sospesa la contribuzione, sia a carico dell'Azienda sia a carico dei lavoratori prevista a favore del Fondo.
  - 14) Riguardo al bilancio 2009, si rileva la corrispondenza dei dati del consuntivo del Fondo al 31/12/2009 con alcuni dati di sintesi pubblicati nel bilancio consolidato e nel bilancio di esercizio del 2009 del Gruppo Ferrovie dello Stato, oggetto di certificazione da parte della società Pricewaterhouse & Cooper, che ha svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A..
  - 15) Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e gli schemi utilizzati sono in linea con quelli previsti per la redazione del bilancio delle società. La relazione illustrativa al bilancio consuntivo e i dati contabili della gestione evidenziano un attivo, al 31/12/2009, pari a euro 128.596.180 (di cui 28.595.283 in conto interessi e euro 100.000.897 in conto capitale). I dati risultati dal bilancio consuntivo 2008 evidenziavano un attivo pari a Euro 127.554.222 (di cui Euro 27.553.325 in conto interessi e Euro 100.000.897 in conto capitale).